



Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa

Strasburgo, 6 novembre 1952

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

I Governi firmatari dell'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949 (appresso chiamato «Accordo»);

desiderosi di completare le disposizioni dell'Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ogni Membro presente o futuro del Consiglio d'Europa, non firmatario dell'Accordo, può aderire a questo e al presente Protocollo, depositando l'istrumento d'adesione ai due atti presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il quale ne notifica il deposito ai Membri del Consiglio.

Articolo 2

- a Le disposizioni del Titolo IV dell'Accordo si applicano ai rappresentanti che assistono ad adunanze dei Delegati dei Ministri.
- b Le disposizioni del Titolo IV dell'Accordo si applicano ai rappresentanti (esclusi i rappresentanti all'Assemblea Consultiva) che assistono ad adunanze convocate dal Consiglio d'Europa e tenute fuori dei tempi di sessione del Comitato dei Ministri e dei Delegati dei Ministri; i rappresentanti che assistono a queste adunanze non potranno, per altro, opporre quest'immunità a un arresto o perseguimento giudiziario consecutivo a un caso di flagrante delitto.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo si applicano del pari, sedente o no l'Assemblea Consultiva, ai rappresentanti dell'Assemblea e ai loro supplenti, quando partecipano a un'adunanza d'una commissione o a un comitato della stessa, si recano al luogo dell'adunanza o ne tornano.

Articolo 4

I rappresentanti permanenti dei Membri al Consiglio d'Europa godono, durante l'esercizio dei loro uffici e i viaggi al o dal luogo delle adunanze, dei privilegi, immunità e agevolazioni degli agenti diplomatici di grado equiparabile.

Articolo 5

Questi privilegi, immunità e agevolzze sono concesse ai rappresentanti dei Membri, non per il loro utile, ma per assicurare piena indipendenza all'esercizio del loro ufficio rispetto al Consiglio d'Europa. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l'immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Articolo 6

Le disposizioni dell'articolo 4 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui il rappresentante è cittadino o del Membro di cui è o è stato rappresentante.

Articolo 7

- a Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri che hanno firmato l'Accordo. Esso sarà ratificato insieme con l'Accordo o dopo la ratificazione di questo. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- b Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato ratificato da tutti i firmatari che, in quel giorno, avranno ratificato l'Accordo e alla condizione che i firmatari ratificanti l'Accordo e il Protocollo siano almeno sette.
- c Per i firmatari che l'avranno ratificato ulteriormente, il Protocollo entrerà in vigore a contare dal deposito del loro strumento di ratificazione.
- d Per i Membri che avranno aderito all'Accordo e al Protocollo in conformità dell'articolo 1, l'Accordo e il Protocollo entreranno in vigore:
 - i il giorno menzionato nel paragrafo b, qualora lo strumento d'adesione sia stato depositato prima;
 - ii a contare dal deposito dello strumento d'adesione, qualora avvenga dopo il giorno menzionato nel paragrafo b.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 6 novembre 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia, certificata conforme, a ciascun Governo firmatario o aderente.